

Appendice Generica

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Soci APART

Appendice N° 01	Polizza N° RCM24010	Prodotto/Edizione del contratto <i>AmTrust ProfessionIntellettuali Conv. APART</i>
Intermediario Willis Italia Spa	Codice Nodo BR072	Convenzione <i>AmTrust ProfessionIntellettuali Conv. APART</i>

Dati del Contraente

Nome e Cognome / Denominazione / Ragione sociale ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE APART	Codice Fiscale 97936900584	Partita IVA 97936900584
Residenza o Sede legale VIA NIZZA, 45	Comune ROMA	Prov RM Cap 00198 Nazione IT

Data di decorrenza

ore 24.00 del
02/12/2024


Con la presente Appendice, si da atto tra le parti che, il Premio della Polizza RCM24010 e connesso Certificato di Assicurazione, è stato pagato il 26/09/2024 ed è relativo a:

- Codice di progetto 2022 - FUT – 00253
- Progetto ODG – Occupazione Digitale Giovani
- Soggetto Responsabile LUMSA (Libera Università Maria Santissima Assunta) e Partner Operativi APART e CROP NEWS – Finanziato da Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale Srl

Data di decorrenza della Polizza ore 24.00 del 02/12/2024

Data di scadenza della Polizza ore 24.00 del 02/12/2026

Fermo ed invariato tutto il resto.

Emesso il 02 / 12 / 2024 in Milano	AmTrust Assicurazioni S.p.A. L'Amministratore Delegato  Emanuela Negro	FIRMA CONTRAENTE
------------------------------------	--	------------------

Condizioni di Assicurazione

Sommario

Responsabilità Civile Professionale	5
Che cosa è assicurato?	5
Informazioni sull'Assicurazione	5
Articolo A.1 - Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie	5
A.1.1 Oggetto della Garanzia.....	5
A.1.2 Massimale di Assicurazione.....	6
Articolo A.2 - Validità temporale dell'Assicurazione	6
A.2.1 Forma ed efficacia dell'Assicurazione	6
Articolo A.3 - Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti	6
A.3.1 Estensioni assicurate	6
A.3.2 Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali.....	7
Articolo A.4 - Garanzia aggiuntiva opzionale	8
Garanzia aggiuntiva opzionale con pagamento di un Premio aggiuntivo	8
A.4.1 Ultrattività contrattuale della Garanzia	8
Che cosa NON è assicurato?	8
Articolo A.5 - Esclusioni	8
A.5.1 Esclusioni ulteriori Garanzia RCT - Proprietà e conduzione dei locali.....	9
A.5.2 Esclusioni dal novero dei Terzi	9
Ci sono limiti di copertura?	9
Articolo A.6 - Limiti di copertura	9
Dove vale la copertura?	10
Articolo A.7 - Estensione territoriale	10
Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?	11
Articolo A.8 - Sinistri	11
A.8.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e denuncia del Sinistro	11
A.8.2 Sinistro unico.....	11
A.8.3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali	11
A.8.4 Gestione della Franchigia	12
A.8.5 Coesistenza di altre assicurazioni e gestione del Sinistro	12
Quando e come devo pagare?	12
Articolo A.9 – Pagamento e rimborso del Premio	12

A.9.1 Pagamento del Premio	12
A.9.2 Rimborso del Premio	12
Quando comincia la copertura e quando finisce?	13
Articolo A.10 - Effetto e durata dell'Assicurazione	13
Recesso e risoluzione.....	13
Articolo A.11 - Casi di interruzione di Assicurazione	13
A.11.1 Recesso per Sinistro	13
A.11.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio	13
Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie	13
Articolo A.12 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro	13
Altre Disposizioni Contrattuali	13
Articolo A.13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	13
Articolo A.14 - Aggravamento e diminuzione del rischio	14
Articolo A.15 - Variazioni contrattuali a scadenza	14
Articolo A.16 - Altre Assicurazioni	14
Articolo A.17 - Assicurazione per conto altrui	14
Articolo A.18 - Oneri fiscali.....	14
Articolo A.19 - Surrogazione	14
Articolo A.20 - Foro competente per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione	14
Articolo A.21 - Comunicazioni - Modifiche dell'Assicurazione	14
Articolo A.22 – Clausola Broker	15

Glossario

Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:

Arbitrato	Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per la risoluzione di ogni controversia riguardante il contratto.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il socio partecipante iscritto al programma di formazione e qualificazione professionale ex legge 4/2013 denominato "ODG – Occupazione Digitale Giovani", selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale Srl ed il socio ordinario APART con qualifica di RAM o RATER (definiti in polizza Art. A.1.1), nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.
Assicuratore o Società	L'Impresa di Assicurazione Amtrust Assicurazioni S.p.A. – Via Clerici, 14 – 20121 Milano.
Attività Professionale Assicurata	Attività svolta in qualità di RAM, Reputation Audit Manager o RATER, ossia Reputation And Trust Expertise Representative, così come meglio indicato all'Art. A.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Broker	Willis Italia SPA, Via Pola 9, 20124 Milano, Italia; iscritto al RUI sezione B con numero B000083306.
Circostanza	Si definisce Circostanza: <ol style="list-style-type: none">1. Qualsiasi manifestazione scritta contenente l'intenzione di un terzo di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato;2. Qualsiasi atto o fatto, dai contorni dettagliati ed avente data certa, dal quale emerga una possibile responsabilità professionale a carico dell'Assicurato e del quale l'Assicurato venga a conoscenza, che possa dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato stesso.
Claims Made	Regime assicurativo in ragione del quale sono oggetto di copertura assicurativa le Richieste di Risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Efficacia, purché il Danno si sia verificato entro il periodo di retroattività previsto dalla Polizza.
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione, ossia l'Associazione APART, Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile, C.F. 97936900584, Via Nizza, 45, 00198 Roma.
Crop News	Periodico online, Cronache Reputazionali Oggettive Personalizzate, edito dall'omonima associazione non profit, Via Nizza 45, 00198 Roma, C.F. 97932410588 e P.IVA 5461001008, che ospita la piattaforma informatica denominata "ITALIA VIRTUTE, Valuable Identity and Reputation Technologically Unique Trusted Engine" utilizzata dagli operatori RAM e RATER per la determinazione del rating reputazionale digitalizzato di proprietà di MEVALUATE HOLDING Ltd, Landscape House, Baldonnell Business Park, Dublin 22, D22 P3K7 (Ireland), VAT IE3221224KH.
Danno/i	Evento che causi un pregiudizio economico, ovverosia perdite patrimoniali, subito da Terzi e coperto dalla presente Assicurazione, che non sia conseguenza di un danneggiamento a cose e/o persone, lesioni o morte (eccetto che per la garanzia proprietà e conduzione dei locali), e da cui scaturisce una Richiesta di Risarcimento e/o una Circostanza.
Data di Pagamento del Premio	Si intende la data di effettivo accredito dell'importo corretto del Premio a favore dell'Intermediario o della Società.
Disdetta	Atto scritto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Fatto Noto	Qualsiasi atto o fatto, del quale l'Assicurato sia a conoscenza prima della data di decorrenza della prima Polizza stipulata con la Società e che possa dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei confronti dell'Assicurato, o notizie

di pubblico dominio ampiamente diffuse risultanti da un qualunque mezzo di informazione e dalle quali emergano presunte o possibili responsabilità dell'Assicurato atte a generare una Richiesta di Risarcimento.

Franchigia/Scoperto

L'importo fisso o la percentuale sul Danno indicati nella Scheda di Polizza che rimangono a carico dell'Assicurato.

Loss Occurrence

Regime assicurativo operante per i Danni causati a terzi ed accaduti durante il Periodo di Assicurazione, esclusa la retroattività, salvi gli eventuali termini di decadenza e/o prescrizione.

Massimale

La massima esposizione dell'Assicuratore per ogni Sinistro e per anno assicurativo.

Periodo di Assicurazione

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale o poliennale della Polizza. In caso di rinnovo, se pagato il relativo Premio, il Periodo di Assicurazione viene prorogato sino alla successiva scadenza.

Periodo di Efficacia

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della Polizza. In caso di rinnovo, se pagato il relativo premio, il Periodo di Efficacia viene prorogato sino alla successiva scadenza e **comprende il Periodo di Ultrattività** se questo è previsto o viene attivato.

Periodo di Validità

Il periodo compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza annuale della Polizza. In caso di rinnovo, se pagato il relativo premio il Periodo di Validità viene prorogato sino alla successiva scadenza. **Il Periodo di Validità è comprensivo del periodo di Retroattività di 10 anni.**

Periodo di Ultrattività Contrattuale

Periodo di un anno, se acquistata e pagata la relativa garanzia, che **segue la data di cessazione della Polizza Collettiva**, entro il quale una Richiesta di Risarcimento deve manifestarsi ed essere denunciata, per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano ulteriormente efficaci. L'ultrattività, ai fini del Massimale, è considerata un unico Periodo di Assicurazione.

Polizza Collettiva

Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato.

Premio

Somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.

Richiesta di Risarcimento

Si intende la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal Terzo all'Assicurato, a seguito di un presunto **Danno** subito e relativa all'attività garantita con la presente Polizza.

Retroattività

Il periodo di tempo che precede la data di effetto della Polizza entro il quale la condotta che ha generato il Danno si deve essere verificata per far sì che le garanzie prestate dal presente contratto siano efficaci.

Scheda di Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Sinistro

La denuncia alla Società di una Richiesta di Risarcimento.

Sistema Informatico

Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontrollore inclusi qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione di quanto sopra e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiature di rete o struttura di backup associati, di proprietà o gestiti dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Terzi

Ogni persona fisica o giuridica, pubblica o privata, diversa dall'Assicurato. Sono esclusi da questa nozione tutti i soggetti indicati all'Art. A.5.2 delle Condizioni di Assicurazione.

Responsabilità Civile Professionale

Che cosa è assicurato?

Informazioni sull'Assicurazione

La presente Polizza Collettiva è rivolta ad assicurare tutti i soci partecipanti iscritti al programma di formazione e qualificazione professionale ex legge 4/2013 denominato "ODG – Occupazione Digitale Giovani", selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale Srl ed i soci ordinari RAM e RATER dell'Associazione Contraente APART, Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile, nello svolgimento delle relative attività professionali e purché in regola con i necessari requisiti professionali e personali. La Polizza fornisce copertura per la responsabilità civile professionale ed include, inoltre, la responsabilità da proprietà e conduzione dei locali ove viene esercitata l'Attività Professionale Assicurata.

Articolo A.1 - Oggetto della Polizza e descrizione delle Garanzie

A.1.1 Oggetto della Garanzia

La presente Assicurazione è rivolta al **socio partecipante iscritto al programma di formazione e qualificazione professionale** ex legge 4/2013 denominato "ODG – Occupazione Digitale Giovani", selezionato e finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale Srl **ed al socio ordinario APART** (Associazione Professionale Auditor Reputazione Tracciabile) e lo assicura **avverso Richieste di Risarcimento Danni avanzate da Terzi, inclusi i clienti, dovute ad errori professionali involontari** occorsi **nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale di:**

- RAM, ossia *Reputation Audit Manager* (socio partecipante oppure socio ordinario ai sensi del Regolamento APART approvato dal Consiglio Direttivo con decisione del 21/11/2024), per le seguenti attività:
 1. attestatore della correttezza dei dati del cliente (operatore economico o consumatore) acquisiti dalla piattaforma Crop News e della genuinità dei documenti oggetto di upload sulla stessa piattaforma Crop News da parte del cliente.
 2. consulente di operatori economici (enti, imprese, professionisti) clienti per l'adozione del sistema di qualificazione reputazionale Crop News al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori (es. nel caso di un'associazione gli aspiranti soci; nel caso di un'impresa o ente i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare la prevenzione dei rischi e la sicurezza, costruendo al contempo l'esimente in funzione di procedimenti per presunte violazioni del D.Lgs 231/2001 ss.mm.ii.
 3. consulente del cliente che crea/modifica il profilo reputazionale documentato e certificato a garanzia della sua affidabilità nell'interesse della *users community* composta dai soci dell'associazione Crop News di cui il cliente è parte.
- RATER, ossia *Reputation And Trust Expertise Representative* (socio partecipante oppure socio ordinario), per le seguenti attività:
 1. promotore della qualificazione reputazionale di imprese, enti e individui assistiti per le attività di certificazione del profilo reputazionale documentate e certificato a cura del RAM.
 2. consulente del cliente che crea/modifica il profilo reputazionale per l'ottimizzazione del rating reputazionale a garanzia della sua affidabilità nell'interesse della *users community* composta dai soci dell'associazione Crop News di cui il cliente è parte.
 3. consulente di operatori economici (enti, imprese, professionisti) clienti per l'adozione del sistema di qualificazione reputazionale Crop News al fine di ottimizzare i profili reputazionali dei rispettivi interlocutori (es. nel caso di un'associazione gli aspiranti soci; nel caso di un'impresa o ente i fornitori, clienti, aspiranti collaboratori o collaboratori in forza che partecipano volontariamente a programmi di valutazione del potenziale o a percorsi di carriera), per aumentare la prevenzione dei rischi e la sicurezza, costruendo al contempo l'esimente in funzione di procedimenti per presunte violazioni del D.Lgs 231/2001 ss.mm.ii.

L'Assicurazione per la responsabilità civile professionale è prestata nella forma **Claims Made ed è perciò operante per le Richieste di Risarcimento e per le Circostanze pervenute all'Assicurato e denunciate per la prima volta dall'Assicurato nel Periodo di Efficacia, per i Danni verificatisi nel Periodo di Validità.**

L'Assicurazione tiene indenne l'Assicurato per i Sinistri verificatisi nello svolgimento dell'Attività Professionale Assicurata e per le quali ha inteso garantirsi nonché, entro i limiti di legge, per le eventuali spese legali per la resistenza alle Richieste di Risarcimento, come indicato all'Art. A.8.3.

A.1.2 Massimale di Assicurazione

Il Massimale rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati alla Società nello stesso Periodo, ed è così determinato:

- € 500.000 (cinquecentomila) per ogni Sinistro;
- € 5.000.000 (cinque Milioni) per Periodo di Assicurazione

Restano fermi i sottolimiti per alcune specifiche garanzie indicati all'Art. 6.1.

In caso di sinistro unico, come indicato all'Art. A.8.2, il Massimale è unico ed è quello vigente alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle Richieste di Risarcimento oppure, se anteriore, alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società l'esistenza di una Circostanza o comunque ne sia venuto a conoscenza.

Nel caso di **attivazione del Periodo di Ultrattività di cui all'Art. A.4.1, il Massimale per il relativo Periodo sarà quello dell'ultimo Periodo di Assicurazione e costituirà il massimo esborso** a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati durante detto periodo.

Articolo A.2 - Validità temporale dell'Assicurazione

A.2.1 Forma ed efficacia dell'Assicurazione

L'Assicurazione per la responsabilità civile professionale, è prestata in regime **Claims Made, ed è perciò operante per le Richieste di Risarcimento e per le Circostanze pervenute all'Assicurato e denunciate per la prima volta dall'Assicurato durante il Periodo di Efficacia, per Danni verificatisi nel Periodo di Validità, ossia entro i 10 anni antecedenti la data di decorrenza della presente Polizza Collettiva.**

L'Assicurazione opera altresì per le Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato e comunicate alla Società entro e non oltre tre (3) anni dalla cessazione della Polizza, che siano conseguenza e/o collegate a Circostanze denunciate sulla Polizza durante il Periodo di Assicurazione.

La garanzia di responsabilità civile verso terzi per la proprietà e conduzione dei locali di cui al successivo Art. A.3.2 è prestata in regime Loss Occurrence, ed è perciò operante per le Richieste di Risarcimento e per le Circostanze conseguenti a Danni accaduti durante il Periodo di Assicurazione, esclusa la retroattività, e purché denunciati entro il termine di decadenza di 1 (uno) anno dalla cessazione del contratto, fermo il termine di prescrizione del diritto stabilito dalla legge.

Articolo A.3 - Estensioni di garanzia sempre valide ed operanti

A.3.1 Estensioni assicurate

1. **Proprietà Intellettuale.** La Società assicura le Richieste di Risarcimento avanzate da terzi per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dall'Assicurato. La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6 e ferma l'esclusione di cui all'Art. A.5 lett. I).**
2. **Diffamazione.** L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per un atto diffamatorio commesso involontariamente e senza dolo dall'Assicurato. La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6.**
3. **Distruzione documenti.** Le Richieste di Risarcimento derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti e documenti ricevuti in deposito dai clienti, purché affidati mediante atto scritto con data certa e sempre nell'ambito dell'adempimento di un più ampio incarico professionale. Sarà onere dell'Assicurato dimostrare l'irreperibilità e la definitiva non sostituibilità di quanto distrutto o smarrito.

Sono in ogni caso esclusi i danni traenti origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti o analoghe altre cause. La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6.**

4. **Comparizione avanti un Tribunale.** Qualora l'Assicurato fosse tenuto a comparire davanti ad un magistrato in qualità di testimone e purché tale comparizione sia strettamente connessa ad una Richiesta di Risarcimento già denunciata alla Società e quindi oggetto di garanzia della presente Polizza Collettiva, gli eventuali costi di difesa sostenuti dall'assicuratore di responsabilità civile ex art. 1917 c.c., comprenderanno anche le seguenti voci forfettarie di spesa per ciascun giorno di comparizione obbligatoria:

- per soci, titolari o amministratori assicurati: € 500
- per gli altri assicurati: € 250

Alla presente estensione non si applica alcuna Franchigia.

5. **Ripristino reputazione.** La Società rimborserà le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato, con il previo consenso scritto della Società, per servizi di pubbliche relazioni volti a mitigare i danni arrecati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una Richiesta di Risarcimento, poi rivelatasi infondata, connessa all'Attività Professionale per un Sinistro denunciato alla Società, sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media o altre fonti di informazioni. La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6.**

6. **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione **in materia di protezione dati** vigente ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione/integrazione, per perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio dell'Attività Professionale. La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6.**

7. **Spese di salvataggio.** In virtù di quanto stabilito dall'art. 1914 c.c., la Società rimborserà all'Assicurato i costi da sostenere al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un errore professionale involontario, atto a costituire Sinistro, a condizione che:

- la Società sia stata tempestivamente informata per iscritto dell'errore professionale e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigare le conseguenze;
- la Società sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore relativi ad una Richiesta di Risarcimento;
- l'importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Società;
- tali costi non includano eventuali spese interne o spese fisse, salari, lavoro straordinario, compensi, retribuzioni o altri costi fissi dell'Assicurato;

La Garanzia opera **col limite di cui all'Art. A.6** e non si applica alcuna Franchigia

8. Responsabilità derivanti all'Assicurato per il **fatto colposo e/o doloso dei collaboratori e dipendenti**, per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile verso il terzo o verso il cliente.

9. **Joint Venture.** La copertura della presente polizza collettiva si intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell'Assicurato derivante da attività professionali rese nell'ambito di un'associazione temporanea di impresa e/o di una joint venture.

A.3.2 Garanzia RCT – Proprietà e conduzione dei locali

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. A.5 lett. U) **l'Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per morte, lesioni personali e/o danneggiamenti a cose involontariamente cagionati a Terzi compresi i clienti**, durante il Periodo di Assicurazione, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla proprietà e conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze, compresi i danni causati da collaboratori, stagisti e dipendenti.

La Garanzia RCT viene prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro di un importo pari al Massimale di responsabilità civile professionale indicato in Scheda di Polizza e comunque **con il massimo di € 500.000 (cinquecentomila) per Sinistro e per Periodo di Assicurazione** qualunque sia il numero delle persone o cose coinvolte.

La garanzia opera in regime di Loss Occurrence e con l'applicazione della franchigia di cui all'Art. A.6.

Articolo A.4 - Garanzia aggiuntiva opzionale

Garanzia aggiuntiva opzionale con pagamento di un Premio aggiuntivo

A.4.1 Ultrattività contrattuale della Garanzia

In caso di cessazione e mancato rinnovo della Polizza Collettiva, il Contraente potrà richiedere alla Società, **dietro pagamento del relativo Premio**, una **proroga della garanzia** per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato **entro i 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza della Polizza Collettiva purché afferenti a Danni occorsi durante il Periodo di Validità e a condizione che la richiesta di attivazione della Garanzia sia comunicata alla Società entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della Polizza Collettiva.**

In assenza di Sinistri e/o Circostanze pregresse, la Società accetterà la richiesta di attivazione della Garanzia e provvederà ad emettere apposito documento, dietro il versamento di un premio pari al 25% del Premio biennale di Polizza incluse le eventuali regolazioni del Premio. **In presenza, invece, di Sinistri e/o Circostanze pregresse, la Società sarà libera di valutare l'accettazione o meno della richiesta e libera altresì di determinare l'eventuale relativo Premio.**

Si conviene che **il Massimale relativo alla presente garanzia sarà quello dell'ultimo anno assicurativo e costituirà il massimo esborso** a carico della Società indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati durante detto periodo.

Nel caso in cui, successivamente all'attivazione della Garanzia, il Contraente attivi altra Polizza che copra totalmente o parzialmente i medesimi rischi qui assicurati, la presente estensione dovrà intendersi automaticamente priva di efficacia.

Che cosa NON è assicurato?

Articolo A.5 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i Sinistri direttamente o indirettamente connessi, conseguenti o derivanti da:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli;
- b) violazioni della normativa in materia di privacy ex D.Lgs 196/2003 e Reg. UE 2016/679 e ss.mm.ii., ma solo in relazione alla raccolta e trattamento a fini commerciali e/o di marketing;
- c) furto, rapina, incendio;
- d) mancata, omessa, errata o ritardata stipula/rinnovo di contratti di assicurazione;
- e) attività svolte senza essere in regola con leggi e regolamenti che disciplinano la professione assicurata;
- f) attività diverse da quella di RAM e RATER;
- g) atti di natura dolosa dell'Assicurato;
- h) circolazione di veicoli, navigazione o impiego di aeromobili;
- i) qualsiasi effettiva o presunta violazione di brevetti o di normative poste a tutela della concorrenza;
- j) alla prestazione di raccomandazioni, consulenze o servizi in materia di fusioni, acquisizioni, dismissioni, aste, ristrutturazioni del debito, liquidazione o vendita di beni o azioni di una società o impresa o comunque di atti in grado di produrre i medesimi effetti;
- k) mancato o errato funzionamento della piattaforma *Crop News*.
- l) responsabilità che possano ricadere sull'Assicurato in qualità di amministratore di società / studi professionali (cosiddetta malagestione societaria);
- m) fatti noti e/o circostanze già a conoscenza dell'Assicurato prima dell'inizio della decorrenza dell'Assicurazione;
- n) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo;
- o) inquinamento, infiltrazione, contaminazione di atmosfera, acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- p) presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- q) danni a cose, persone, animali eccetto per quanto previsto dalla garanzia RCT di cui all'Art. A 3.2
- r) detenzione od impiego di armi od esplosivi o similari;
- s) certificazione ai fini della partecipazione a gare pubbliche o private di affidamento lavori, opere o servizi;
- t) rischio contrattuale puro, ossia:
 - 1- Penalità contrattuali in genere

- 2- Sanzioni, multe o ammende inflitte all'Assicurato o a terzi
- 3- Irrogazione di sanzioni amministrative, anche di natura disciplinare, inflitte all'Assicurato delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento
- 4- Compensi di qualunque genere percepiti dall'Assicurato o da suoi sostituti e/o ausiliari e conferiti dal cliente
- 5- Impegno, garanzia o comunque promessa da parte dell'Assicurato in relazione ad investimenti e/o operazioni economiche/finanziarie/societarie in genere che prevedano un risultato, un obiettivo economico o comunque un rendimento garantito
- 6- garanzia di un risultato o beneficio atteso dall'applicazione dell'algoritmo che rilascia il rating reputazionale e di tutte le conseguenze ad esso correlate

u) Rischio informatico (*cyber risk*), ossia Sinistri direttamente o indirettamente o in qualche modo collegati a:

- 1- Un atto doloso informatico (*cyber act*) ossia un atto non autorizzato o doloso o derivante dalla minaccia e che implica l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
- 2- Un incidente informatico (*cyber incident*) ossia qualsiasi errore o omissione che coinvolgono l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico. Come pure qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o mancato funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
- 3- Accesso e/o uso non autorizzato ad un Sistema Informatico dell'Assicurato.

A.5.1 Esclusioni ulteriori Garanzia RCT - Proprietà e conduzione dei locali

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- b) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;
- c) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;
- d) da spargimenti di acqua o rigurgiti, salvo siano di natura accidentale.

A.5.2 Esclusioni dal novero dei Terzi

Non sono considerati Terzi ai fini della copertura:

- il legale rappresentante e/o socio e/o amministratore di imprese riconducibili all'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio o amministratore;
- le società nelle quali l'Assicurato sia socio e/o legale rappresentante e/o amministratore;
- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli e comunque qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato;
- le persone che, in qualità di dipendenti/collaboratori dell'Assicurato, subiscano un danno in occasione del lavoro o del servizio svolto per conto dell'Assicurato.

L'Assicurazione è pertanto inefficace a fronte di Richieste di Risarcimento conseguenti a danni sofferti da soggetti non considerati Terzi.

Gli Assicurati non sono Terzi fra loro e pertanto è esclusa ogni controversia tra Assicurati.

Ci sono limiti di copertura?

Articolo A.6 - Limiti di copertura

6.1 Sottolimiti di indennizzo e Franchigia

L'Assicurazione, per le garanzie sotto riportate, opera fino alla concorrenza dei Sottolimiti di indennizzo e con l'applicazione della Franchigia riepilogati nella seguente tabella:

Specifiche garanzie:	Sottolimito di Indennizzo per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	Franchigia assoluta per la specifica garanzia
Proprietà Intellettuale – Art. A.3.1.1	€ 100.000	€ 2.500
Diffamazione – Art. A.3.1.2	€ 100.000	€ 2.500
Distruzione documenti – Art. A.3.1.3	€ 150.000	€ 1.000
Ripristino reputazione – Art. A.3.1.5	€ 15.000	nessuna
Gestione e riservatezza dati personali – Art. A.3.1.6	€ 100.000	€ 2.500
Spese di salvataggio – Art. A.3.1.7	€ 50.000	nessuna
Garanzia RCT – Conduzione – Art. A.3.2	€ 500.000	€ 2.500

6.2 Franchigia

L'Assicurazione, salvo quanto specificamente indicato al precedente Art. 6.1, è prestata con l'applicazione della Franchigia di € 1.000 (mille) per ogni Sinistro.

6.3 Sanzioni internazionali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Società non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali previste da risoluzioni delle Nazioni Unite, o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6.4 Responsabilità solidale

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà esclusivamente di quanto dovuto pro quota dall'Assicurato stesso e non della parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale a causa del rapporto con gli altri soggetti responsabili.

Dove vale la copertura?

Articolo A.7 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea.

L'Assicurato deve avere la residenza o il domicilio professionale in Italia e comunque l'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento che siano fatte valere in Italia: è sempre condizione essenziale per l'operatività dell'Assicurazione che le pretese dei danneggiati e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano fatte valere in Italia. La Società, pertanto, non è obbligata per Richieste di Risarcimento fatte valere, in sede giudiziale o extragiudiziale, in Paesi diversi dall'Italia, oppure a seguito di sentenze di Paesi diversi dall'Italia.

Cosa fare in caso di Sinistro e come viene gestito il Sinistro?

Articolo A.8 - Sinistri

A.8.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro e denuncia del Sinistro

L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve denunciare alla Società qualsiasi Sinistro e/o Circostanza nel momento in cui ne ha conoscenza, fermi i termini di decadenza e di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario e/o alla Società anche a mezzo e-mail, entro 10 (dieci) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 c.c.).

Pertanto, l'Assicurato è tenuto entro i 10 (dieci) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza:

- a) a sottoporre ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta;
- b) comunicare in sede di denuncia l'esistenza o meno di precedenti assicurazioni per i medesimi rischi e, in caso affermativo, indicare se ha già provveduto a denunciare i fatti oggetto di Sinistro al precedente assicuratore.
- c) a dar notizia per iscritto di ogni fatto o circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di Risarcimento. Tale documentazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
 - il contestato, supposto o potenziale Atto;
 - il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto;
 - i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di Risarcimento;
 - l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Attenzione:

Le denunce di Sinistro dovranno essere inoltrate a *AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Via Clerici, 14 - 20121 Milano*, sinistri.nomedmal@amtrustgroup.com, sinistriamtrust@pec.it, che potrà svolgere l'attività tramite le proprie sedi territoriali.

Senza il previo consenso scritto della Società, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni e Perdite Patrimoniali, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In questi casi, la Società si riserva il diritto di negare l'indennizzo ed il rimborso, salvo il diritto di richiedere il maggior danno.

A.8.2 Sinistro unico

Tutti i Danni dovuti, connessi o consequenziali ad una medesima causa verranno considerati un unico Sinistro verificatosi o alla data in cui è stata presentata all'Assicurato la prima delle Richieste di Risarcimento connesse oppure alla data in cui l'Assicurato ha denunciato alla Società la Circostanza che poi ha comportato la successiva Richiesta di Risarcimento.

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento derivante da, basata su o attribuibile alla medesima causa e/o singolo errore professionale sarà considerata una sola Richiesta di Risarcimento ai sensi della presente Polizza ed il Massimale sarà pertanto unico per Sinistro.

A.8.3 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in nome e per conto dell'Assicurato in sede stragiudiziale, giudiziale, compreso i procedimenti di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, **designando, ove necessario, legali e/o tecnici** e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto del Massimale per Sinistro riportato nella sezione dati del rischio presente nei documenti di Polizza o dei Sottolimiti di indennizzo. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al Massimale, le spese giudiziali si ripartiscono tra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse ai sensi dell'art. 1917 Codice civile.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti la gestione della lite, la Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'Assicurato.

A.8.4 Gestione della Franchigia

Nel caso in cui sia prevista l'applicazione della Franchigia, la Società di volta in volta, dopo aver definito il Sinistro, provvederà alla liquidazione del Danno, deducendo l'importo della Franchigia e tenendo conto di eventuali altre assicurazioni che possano concorrere al risarcimento dei Danni e dandone tempestiva comunicazione al Contraente.

A.8.5 Coesistenza di altre assicurazioni e gestione del Sinistro

L'Assicurato, in caso di Sinistro, deve comunicare alla Società la coesistenza di altre assicurazioni ed è tenuto a denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice civile.

Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata dalla Società, la massima somma risarcibile in base alla totalità delle suddette Polizze non potrà eccedere il Massimale della Polizza che prevede il Massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il Massimale della presente Polizza.

Nel caso in cui l'eventuale altra assicurazione sia prestata da differenti assicuratori, la presente Assicurazione opererà in eccesso rispetto ai massimali previsti dalle altre polizze purché le stesse siano operative.

Quando e come devo pagare?

Articolo A.9 – Pagamento e rimborso del Premio

A.9.1 Pagamento del Premio

Il pagamento del Premio della Polizza Collettiva è onere del Contraente, è sempre determinato per il Periodo di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ed è interamente dovuto, anche in caso di cessazione dell'Attività Professionale Assicurata in corso d'anno. Il Premio è **determinato** in base al **numero totale di soci partecipanti iscritti al programma di formazione e qualificazione professionale ex legge 4/2013** denominato "ODG – Occupazione Digitale Giovani (i quali peraltro entro il 20.04.2025 acquisiranno la qualifica di soci ordinari)" **e soci ordinari con qualifica di RAM e RATER**, iscritti alla Contraente, con le seguenti modalità:

- ... *Omissis* ...
- ... *Omissis* ...
- ... *Omissis* ...
- ... *Omissis* ...

Se il Contraente non paga le rate di premio successive al Premio alla firma, la copertura assicurativa resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di ricevimento del Contraente della quietanza di regolazione premio (o di eventuale rinnovo) e produce effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze previste. Resta salva la facoltà dell'Assicuratore di dichiarare risolto il contratto per inadempimento come meglio specificato al successivo Art. A.11.2

I Premi devono essere pagati all'intermediario incaricato con: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale.

Si precisa che il Premio della presente polizza viene pagato nell'ambito del progetto ODG – Occupazione Digitale Giovani (Codice di progetto 2022-FUT-00253), Soggetto Responsabile LUMSA e Partner Operativi APART e CROP NEWS – Finanziato da Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale Srl.

A.9.2 Rimborso del Premio

In caso di recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell'Art. A.11.1 all'Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponible relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto.

In caso di cessazione totale dell'Attività Assicurata non è previsto il rimborso del Premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Articolo A.10 - Effetto e durata dell'Assicurazione

Il Periodo di Assicurazione biennale ha **effetto dalle ore 24.00 del giorno 02/12/2024**, se il Premio biennale alla firma è stato versato nei termini previsti dal precedente Art. A.9.1, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di mancato pagamento delle rate successive di regolazione del Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di ricevimento del relativo titolo di quietanza da parte del Contraente, fermo quanto riportato all'Art. A.11.2.

Il contratto di assicurazione ha **durata biennale con scadenza 02/12/2026** e **non si rinnova tacitamente**; pertanto, **cesserà alla scadenza senza necessità di invio di disdetta**.

Recesso e risoluzione

Articolo A.11 - Casi di interruzione di Assicurazione

A.11.1 Recesso per Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, tanto il Contraente che l'Assicuratore possono recedere dalla Polizza mediante lettera raccomandata A/R (o mezzi legalmente equivalenti, quali PEC) dando un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di effetto del recesso. In caso di recesso al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

La Società potrà esercitare la facoltà di Recesso per Sinistro esclusivamente in data successiva al 02/01/2026.

A.11.2 Risoluzione per mancato pagamento del Premio

In caso di mancato pagamento del Premio nei termini previsti dal precedente Art. A.9.1, l'Assicuratore ha facoltà di dichiarare risolto il contratto di assicurazione per inadempimento, a mezzo lettera raccomandata A/R, con diritto di esigere il pagamento dei Premi scaduti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1901 Codice Civile.

Sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie

Articolo A.12 - Arbitrato in caso di disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e l'Assicuratore, la decisione può venire demandata ad un arbitro, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato**. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

Altre Disposizioni Contrattuali

Articolo A.13 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente/Assicurato formano la base della presente Polizza e rilevano ai fini della decisione della Società di contrarre l'Assicurazione nonché ai fini della determinazione del Premio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'Assicurato ad essere protetto dalla presente Polizza oppure la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo A.14 - Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni variazione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Articolo A.15 - Variazioni contrattuali a scadenza

Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni tariffarie o normative, **deve darne comunicazione al Contraente almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. In caso di mancato consenso del Contraente alle suddette variazioni, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.**

Il Contraente può esprimere il consenso alle nuove condizioni tariffarie esplicitamente, oppure ritirando la nuova quietanza e pagando il relativo nuovo Premio. Per l'accettazione delle eventuali novazioni normative, invece, è richiesto un consenso esplicito da parte del Contraente, in mancanza del quale, il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza.

Sono in ogni caso fatte salve le novazioni che siano necessarie per adempiere a nuovi requisiti di legge o regolamentari.

Articolo A.16 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio con Società del Gruppo AmTrust. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo.

L'Assicurato, inoltre, deve comunicare per iscritto all'Assicuratore in sede di sinistro, in base a quanto riportato nel precedente Art. A.8.5.

Articolo A.17 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dalla presente Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell'art. 1891 Codice Civile.

Articolo A.18 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo A.19 - Surrogazione

La Società è surrogata, sia per le somme pagate o da pagare a titolo per danni sia per le spese sostenute o da sostenere (ivi comprese quelle legali e peritali), in tutti i diritti di recupero che l'Assicurato può far valere nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili. A tal fine l'Assicurato è tenuto a fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per l'esercizio di tali diritti.

Articolo A.20 - Foro competente per l'esecuzione del Contratto di Assicurazione

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato.

Articolo A.21 - Comunicazioni - Modifiche dell'Assicurazione

Ogni comunicazione inerente l'Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle parti e inviato alla Società o all'Assicurato per il tramite dell'Intermediario.

I riferimenti della Società sono i seguenti:

Amtrust Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Via Clerici • 14 • 20121 Milano • Italia

Tel. + 39 0283438150 • Fax + 39 0283438174 • www.amtrust.it

PEC: amtrust.assicurazioni@pec.it

Email: amtrust.assicurazioni@amtrustgroup.com

Articolo A.22 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato al Broker indicato in Polizza, il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto, ogni comunicazione fatta dall' Assicuratore al Broker sarà considerata come fatta al Contraente o all'Assicurato, ogni comunicazione fatta dal Broker all' Assicuratore sarà considerata come fatta dal Contraente o dall'Assicurato ed ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker sarà considerata come fatta all'Assicuratore.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza emessa dall'Assicuratore.